

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

479^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e per l'interno D'Alì.

(2633) SCARABOSIO ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno

(3053) Paolo DANIELI. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **FALCIER (FI)** ricorda che gli articoli da 71 a 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 contengono disposizioni relative all'elezione del Sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione inferiore o superiore i 15 mila abitanti e norme relative all'elezione del Presidente della Provincia e del consiglio provinciale, prevedendo due turni di votazione, quando nessun candidato ottenga al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi.

L'articolo 72, in particolare, prevede che nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti è proclamato Sindaco il candidato che ottiene, al primo turno elettorale, la maggioranza assoluta dei voti validi; altrimenti si procede al secondo turno, riservato ai due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il comma 6 dell'articolo 74 prevede la stessa procedura per le elezioni del Presidente della Provincia.

Rileva che le recenti consultazioni elettorali, hanno posto in evidenza che l'elettorato non gradisce una seconda "chiamata" alle urne, tanto che il numero dei votanti al secondo turno è notevolmente ridotto. Il ballottaggio, inoltre, comporta, a suo avviso, accordi e intese che minano la rappresentatività e l'autorevolezza del Sindaco che sarà eletto nella consultazione.

Per porre rimedio alla situazione accennata, a suo giudizio, sarebbe opportuno abolire il secondo turno, prevedendo che il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti comunque al primo turno elettorale, come propone il disegno di legge n. 3053.

Tale norma, però, potrebbe comportare, soprattutto in presenza di una pluralità di liste e di candidati, un basso numero di consensi e quindi una scarsa rappresentatività dell'eletto.

Un'altra ipotesi, quella del disegno di legge n. 2633, prevede che non si procede al secondo turno quando il candidato Sindaco o il candidato a Presidente della Provincia ottengano al primo turno il 35 per cento dei voti validi.

Rimette alla Commissione ogni ulteriore valutazione e decisione, consapevole del rilievo critico della materia elettorale.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

486^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca.

(2633) SCARABOSIO ed altri. - **Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno**

(3053) Paolo DANIELI. - **Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.

Il relatore **FALCIER (FI)** propone di assumere a base dell'esame il disegno di legge n. 2633.

La Commissione consente e conviene, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2633, alle ore 18 di giovedì 24 febbraio.